



— cSp —

LA SICUREZZA INTERNA IN ROMA ARCAICA

« USCITI DI CASA, SENZA CHIASSO
MISERO FINE AL COMLOTTO »

ENRICO SILVERIO

Prendendo spunto dalla narrazione di Tito Livio e di Dionigi di Alicarnasso a proposito del complotto ordito nel primo anno della repubblica, volto a reintrodurre la monarchia a Roma, sono narrate le caratteristiche del sistema romano d'informazione e di sicurezza, in particolare quella interna, in età arcaica. Inoltre, si focalizza il ruolo del rapporto tra pubblico e privato e la rilevanza della religione, le procedure attraverso le quali venivano acquisite le notizie, come e da chi erano valutate e le modalità in cui si articolava la reazione a una minaccia rilevata.

IL COMLOTTO DEL 509 A.C. PER RESTAURARE LA MONARCHIA

Il passaggio di Roma arcaica dal regime della monarchia etrusca a quello repubblicano, conseguente alla cacciata del rex Tarquinio detto il Superbo e alla sua sostituzione con la magistratura collegiale dei consules, tradizionalmente risale all'anno 509 a.C. In realtà la datazione è incerta, come non sono chiare le modalità del trapasso istituzionale¹. È proprio nel primo anno della res publica che Livio e Dionigi di Alicarnasso collocano un complotto ordito da Tarquinio il Superbo per restaurare il potere regio². Indipendentemente dall'effettiva storicità dell'intero episodio e di alcuni particolari, esso è di diretto interesse per la conoscenza della gestione della sicurezza interna in età arcaica e della connessa raccolta informativa, poiché serba il ricordo di circostanze e prassi che caratterizzano quel periodo, rappresentando un proficuo punto di partenza per l'analisi del tema³.

1. BRIZZI 1997, pp. 7-65, e pp. 69-82.

2. Su Livio e Dionigi come fonti per l'età arcaica, vedi soprattutto OGILVIE 1965; GABBA 1996.

3. Sul tema della sicurezza interna in Roma arcaica e sulla connessa raccolta d'informazioni, vedi LIBERATI – SILVERIO 2010, pp. 15-36; PETRACCIA 2012, pp. 20-22; LIBERATI – SILVERIO 2014, pp. 10-23; PETRACCIA 2014, pp. 25-29 e 95. Vedi anche NIPPEL 1995, pp. 1-46.

Il complotto sarebbe stato architettato dagli ambasciatori inviati a Roma dal Superbo per trattare la restituzione dei suoi averi: «mentre pubblicamente richiedevano i beni, in segreto ordivano trame per la riconquista del regno»⁴. Nel perseguire lo scopo, gli ambasciatori avrebbero attirato dalla loro parte anche alcuni aristocratici, tra cui i giovani Tito e Tiberio, figli del primo console repubblicano Lucio Giunio Bruto⁵. Nel racconto di Livio i traditori romani dichiarano il loro impegno in una lettera, destinata al Superbo, che avrebbe dovuto essere consegnata agli ambasciatori nel corso di un banchetto. Tuttavia,

... le loro parole furono udite da uno degli schiavi, che già da prima si era accorto della trama ma attendeva il momento in cui sarebbe stata consegnata agli ambasciatori la lettera che, una volta sequestrata, avrebbe potuto costituire la prova irrefutabile del complotto. Appena si accorse che era stata consegnata, riportò l'accaduto ai consoli⁶. [Questi ultimi] usciti di casa per arrestare gli ambasciatori e i congiurati, senza chiasso misero fine al complotto⁷.

Stando alle fonti, mentre agli ambasciatori è consentito il ritorno in patria, i traditori romani – tra cui i figli del console – vengono messi a morte attraverso la forma suprema di coercizione prevista dall'imperium dei magistrati: la bastonatura seguita dalla decapitazione⁸. Lo schiavo, invece, viene ricompensato con un premio in denaro, la libertà e la cittadinanza⁹.

L'episodio del 509 a.C. evidenzia, anzitutto, l'assenza di una specifica istituzione deputata alla cura della sicurezza interna e, soprattutto, di quella politica affidata direttamente ai consoli; inoltre, mostra la compresenza della dimensione pubblica e privata in capo agli stessi consoli, «usciti di casa per arrestare gli ambasciatori e i congiurati». Infine, risalta come le informazioni siano il frutto della delazione ai consoli da parte di uno schiavo. Tali comportamenti e ruoli affondano le loro radici nelle origini stesse della civitas e caratterizzano il sistema romano d'informazione e sicurezza.

4. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 3, 6; DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 5, 6, 2-3.

5. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 4, 1; DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 5, 6, 4.

6. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 4, 6; DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 5, 7, 3-4.

7. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 4, 7; DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 5, 7, 5.

8. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 5, 5-8; DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 5, 8-13. Vedi CANTARELLA 2005, pp. 127-133.

9. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 5, 9-10; DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 5, 13, 1.



VINCOLI ARCAICI E STRUTTURE CITTADINE

Nel considerare la gestione della sicurezza e delle informazioni in Roma arcaica, occorre tenere presenti due elementi genetici: il rapporto tra pubblico e privato e l'originaria indifferenziazione tra le sfere della religione e del diritto.

Il rapporto tra pubblico e privato s'inquadra nel più ampio tema della natura degli organismi familiari primitivi, della loro 'federazione' nella città e della conseguente ma molto progressiva perdita della preesistente 'sovranità' a favore della nuova cività¹⁰. Qui ci limiteremo a osservare come le strutture familiari primitive siano – per quanto è possibile arguire dalle fonti – in un certo senso 'sovrane' e organizzate attorno a un pater che ha un potere, forse identico sia sugli uomini che sulle cose, espresso secondo alcuni con i termini «manus» o «mancipium». A questi poteri si uniscono quelli nei confronti delle persone strette al pater – nella sua qualità di patronus – da legami che impongono una particolare fedeltà, primo tra tutti la clientela. Questi ancestrali vincoli non vengono meno con la fondazione della città e, se a tutto ciò si aggiunge il fatto che Roma non ha mai conosciuto realmente – tantomeno in età arcaica – la distinzione moderna tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, si comprende come le attuali categorie di 'pubblico' e 'privato' appaiano inadeguate a descrivere l'intreccio di strutture, familiari e cittadine, che caratterizzano la Roma delle origini¹¹. Ciò influisce anche nella nostra materia: basti pensare che nelle ipotesi di crimini politici commessi da un filius familias, il potere punitivo della città concorre con quello del pater ed è estremamente significativo che esempi al riguardo giungano sino alle soglie dell'età imperiale¹².

RELIGIONE E SICUREZZA DELLA CITTÀ

In materia di sicurezza interna, un ruolo rilevante ha la religione¹³. La fondazione e la prosperità di Roma sono avvertite come dipendenti dalla benevolenza divina e, pertanto, la città arcaica è prioritariamente interessata alla repressione dei comportamenti che possano turbare

10. Su tali questioni, vedi tra gli altri FAYER 1994, pp. 76-121; CAPOGROSSI COLOGNESI 1997; IDEM 2004, pp. 3-19 e VALDITARA 2013, pp. 3-4.

11. CAPOGROSSI COLOGNESI 2004, pp. 12-17.

12. BASSANELLI SOMMARIVA 2001, pp. 104-107 e CANTARELLA 2005, pp. 121-125 per fatti databili tra il 485 e il 63 a.C.

13. CATALANO 1965 per la nozione di 'sistema giuridico-religioso' romano.

il buon rapporto con gli dèi (*pax deorum*), puniti con sanzioni rituali¹⁴. Ad esempio, la rivelazione di segreti religiosi comporta l'immolazione del reo, come riportato in un caso da Dionigi di Alicarnasso e da Zonara. Stando a tali fonti, Tarquinio il Superbo avrebbe affidato la custodia dei Libri sibillini, i testi oracolari sul destino di Roma, alle cure di due cittadini vincolati al dovere di segretezza. Tuttavia «(Tarquinio) fece poi gettare in mare, cucito in una pelle bovina [...] uno di quelli, Marco Atilio, che sembrava aver tradito la fiducia riposta in lui [*pistis o fides*, n.d.a.] ed era stato denunciato da uno degli schiavi pubblici che lo assistevano»¹⁵. Accanto ai caratteri evidenziati, l'elemento che può trarsi dall'episodio è l'importanza della religio come cardine della costituzione romana. Inoltre, il caso di Marco Atilio attira di nuovo l'attenzione sulle modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni che, nella circostanza, sarebbero avvenute su iniziativa e per opera di uno schiavo pubblico. Costui, oltre che esponente ufficiale del potere cittadino, deve essere individuato anche come uomo di fiducia del re il quale, a sua volta, esercita un potere essenzialmente personale: «ogni cosa era governata dalla manus dei re»¹⁶.

L'ALTO TRADIMENTO IN ETÀ ARCAICA

In tale contesto, in cui il pubblico e il privato non hanno contorni netti e la religio ricopre un ruolo fondamentale, il crimine politico per eccellenza era la *perduellio*: una figura dai contorni non definiti, nella quale convivono elementi religiosi e laici e che, in generale, è definibile come l'atto di porre in pericolo l'esistenza della città o delle sue istituzioni. In particolare, *perduellis* sarebbe divenuto il cittadino che, con il proprio comportamento ostile, si fosse posto alla pari con il nemico esterno. In epoca regia, l'unico caso di *perduellio* tramandato dalle fonti sarebbe quello registrato durante il regno di Tullo Ostilio, collocato tra il 672 e il 640 a.C. Il crimine sarebbe stato commesso da Publio Orazio che, tornando a Roma dopo lo scontro con i Curiazi ad Alba Longa, avrebbe ucciso la sorella rea di aver pianto la morte

14. Vedi SANTALUCIA 1994, p. 145.

15. DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 4, 62, 4; ZONARA, *Epitome delle Storie*, 7, 11. Vedi MONACA 2005, pp. 71-72.

16. *Digesto*, 1, 2, 2, 1.

di uno dei nemici, suo promesso sposo. Secondo alcuni, l'Orazio superstite avrebbe commesso «alto tradimento» perché, punendo la sorella, avrebbe usurpato il potere che sulla 'traditrice' competeva al pater e allo stesso re¹⁷.

Nell'episodio, in rapporto con la repressione dell'alto tradimento, vengono menzionati anche i «due uomini della perduellio» (*duumviri perduellionis*), che venivano nominati solo in caso di necessità. Non si conosce se ciò avvenisse solo nelle ipotesi di reato flagrante, se i *duumviri* avessero funzioni inquirenti o giudicanti, oppure se fossero parte di una procedura di giudizio divino, l'ordalia. Alcuni ritengono che il loro compito fosse di presiedere alla pena espiatoria: sospensione del colpevole a un albero infruttifero e sua bastonatura a morte¹⁸.

IL RUOLO DELLA DELAZIONE

I fortissimi vincoli religiosi, familiari e sociali esistenti in Roma arcaica, basati sulla presenza di forme di ripristino della *pax deorum* – che possono giungere sino all'immolazione del reo – e sul potere di coercizione immediata e assoluta connesso all'imperium, determinano l'esistenza di un sistema di sicurezza che non richiede né strutture di polizia né strutture d'informazione e sicurezza come modernamente intese. Peraltro, in una comunità retta da una sottile e pervasiva trama di rapporti religiosi, sociali e familiari, le attività di ciascuno devono essere per loro stessa natura di dominio pubblico e prive di ombre, non sottraendosi altrimenti al sospetto di apparire come qualcosa di illecito. Non a caso, i resoconti di congiure e di tradimenti sono sempre caratterizzati dalla menzione di riunioni private o svolte durante la notte o, comunque, dal racconto di piani da realizzarsi nottetempo, cioè in circostanze sottratte ai meccanismi di controllo insiti nella vita associata. Tornando al complotto del 509, è significativo che si preveda di fare rientrare Tarquinio a Roma durante la notte¹⁹.

17. LIVIO, *Storia di Roma*, 1, 26; CANTARELLA 2005, p. 146.

18. SANTALUCIA 1994, pp. 35-48; BASSANELLI SOMMARIVA 2001, pp. 166-178 e CANTARELLA 2005, pp. 143-170, con indicazione delle fonti, tra le quali solo Livio definisce l'episodio un caso di *perduellio*, e di ulteriore bibliografia.

19. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 3, 7.



Specie in simili circostanze è essenziale che la notizia dell'esistenza di un complotto sia portata a conoscenza delle autorità. La rete di rapporti esistenti in Roma favorisce la comunicazione di notizie al re o ai consoli nella forma della delazione (*indicium*), non di rado a opera di schiavi che mirano a lauti guadagni e all'avanzamento sociale che la pratica garantisce. In tal senso, se nella necessità di una delazione si può leggere un segnale del fallimento del sistema di sicurezza romano sotto il profilo della prevenzione generale, per altro verso, essa ne rappresenta un successo sotto il profilo dell'attività repressiva. Inoltre, in un quadro in cui i confini tra 'pubblico' e 'privato' non sono precisi, la delazione – ancorché favorita dai benefici che ne derivavano – in un certo senso costituisce una modalità di esercizio dei doveri di lealtà nei confronti della città, tutto sommato abbastanza speculari a quelli operanti nella sfera familiare e clientelare.

ATTENTATI ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E GIUSTIZIA 'RIVOLUZIONARIA' DELLA PLEBE

Sempre nel 509 a.C., secondo una discussa tradizione, sarebbe sorta la provocatio ad populum. Grazie a questo istituto, all'interno del recinto sacro della città (*pomerium*) e lungo la fascia esterna delle mura (*larga* circa un miglio), i magistrati non avrebbero potuto ordinare la morte di un cittadino che avesse chiesto di essere giudicato dal popolo²⁰. Nello stesso anno sarebbe stato disposto che colui che avesse tentato di restaurare la monarchia (*adfectatio regni*) sarebbe incorso nello status di sacer, cioè sarebbe stato consacrato alla divinità e chiunque avrebbe potuto ucciderlo senza macchiarsi di omicidio²¹.

Poco dopo aveva inizio lo scontro tra patrizi e plebei e, durante la prima secessione del 494-493 a.C., proprio la plebe si dota di suoi magistrati, i tribuni e gli edili²².

20. SANTALUCIA 1994, p. 158.

21. LIVIO, *Storia di Roma*, 1, 1, 9 e 2, 8, 1-2; DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 5, 1, 3 e 5, 19, 4.

22. BRIZZI 1997, pp. 50-58; CAPOGROSSI COLOGNESI 2004, pp. 43-48, 120-127.

I primi godono di una protezione religiosa (*sacrosanctitas*) che consente di mettere immediatamente a morte chi attentati alla loro incolumità. Nasce così, secondo alcuni, il concetto di maestà (*maiestas*) che in seguito si estenderà dalle magistrature della plebe a quelle di tutto il popolo romano, evolvendosi in attributo del popolo stesso. La sua violazione diviene il crimine politico per eccellenza: il crimen maiestatis. Sorta di agenti della sicurezza plebea contro la repubblica aristocratica, i tribuni della plebe – nei confronti dei quali non si applicava la provocatio ad populum – nel racconto delle fonti agiscono quasi sempre con il supporto di sostenitori organizzati in gruppi più o meno estemporanei ma, talvolta, compaiono anche gli edili della plebe incaricati di operare arresti²³.

In questo teso clima di scontri, viene accusato di alto tradimento il console del 486 a.C., Spurio Cassio, autore di una proposta di legge agraria sgradita al senato perché volta a favorire anche la plebe. La campagna di propaganda orchestrata dai senatori, anche grazie a numerosi clientes, dipinge Spurio Cassio come un pericoloso aspirante al potere monarchico e ha un così gran successo che, deposta la carica, l'ex magistrato viene processato e condannato a morte. Secondo una diversa tradizione, invece, tornato a vita privata egli sarebbe stato giudicato e giustiziato dal suo stesso pater²⁴.

L'arma dei processi, però, diviene uno dei tratti distintivi della plebe: si tratta dei cosiddetti processi rivoluzionari, sottratti alla procedura criminale cittadina e celebrati dai tribuni davanti al concilio della plebe contro chiunque, in qualsiasi modo, avesse tradito o si riteneva avesse tradito gli interessi plebei. Il primo e il più famoso dei processi rivoluzionari è quello contro Gneo Marcio Coriolano nel 491 a.C., caratterizzato da una serie di manovre occulte del patriziato per cercare di dissuadere la plebe tramite i propri clientes²⁵, ma altri ne seguirono (476, 475, 473, 470, 461, 455, 454, e 449 a.C.²⁶).

23. DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 7, 26, 3.

24. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 41, 10-12; DIONIGI DI ALICARNASSO, *Antichità romane*, 8, 78-79. Vedi CANTARELLA 2005, pp. 121-123.

25. LIVIO, *Storia di Roma*, 2, 35, 4.

26. SANTALUCIA 1994, pp. 164-166.

È proprio in questo periodo, 451-450 a.C., che si colloca la sistemazione normativa costituita dalla Legge delle XII Tavole, attraverso cui inizia a riconoscersi la differenziazione, ma non la separazione, tra religione e diritto e la progressiva diminuzione della 'sovranità' dei capi dei gruppi familiari a favore degli organismi cittadini²⁷.

Una specifica norma avrebbe vietato le riunioni notturne sulla base della loro presunzione di pericolosità²⁸. Le riunioni private compaiono, invece, nel 439 a.C. nella vicenda dell'ambizioso eques Spurio Melio. Divenuto il campione della plebe grazie a distribuzioni gratuite di frumento durante una carestia, Melio avrebbe ambito al regno, ammassato armi, organizzato una rete di agitatori e corrotto alcuni tribuni. Ricevuta una delazione, il prefetto dell'annona Lucio Minucio ne verifica la notizia tramite suoi informatori e ne riferisce al senato. Affidata la gestione dell'emergenza al dittatore Lucio Quinzio Cincinnato, questi invia il suo capo della cavalleria (magister equitum), Gaio Servilio Ahala, a prelevare Spurio Melio per il giudizio. Il colpevole, vistosi scoperto, tenta di sollevare i suoi sostenitori. Ahala, sia per la ribellione all'ordine di comparizione del dittatore – davanti al quale in quell'epoca non vale neppure la provocatio ad populum – sia in applicazione della possibilità di eliminare immediatamente chi abbia tentato di ristabilire il potere monarchico, lo uccide sul posto²⁹.

Le riunioni private, sia notturne che diurne, ricompaiono infine nella narrazione della repressione del complotto per la restaurazione della monarchia di cui viene accusato lo stesso eroe della difesa del Campidoglio contro i Galli: Marco Manlio Capitolino. Dopo il processo innanzi all'assemblea cittadina riunita nei comizi centuriati nel 384 a.C., egli sarebbe stato gettato dalla rupe Tarpea ma, secondo Livio, invece, l'accusa sarebbe stata di perduellio e, a causa della flagranza del reato, per la condanna sarebbero stati nominati i duumviri perduellionis³⁰.

27. Per questioni di diritto criminale interessanti anche la nostra materia, vedi SANTALUCIA 1994, pp. 167-168 e BASSANELLI SOMMARIVA 2001, pp. 199-203.

28. XII Tavole, 8, 26, in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, I, Firenze 1941, p. 63.

29. LIVIO, *Storia di Roma*, 4, 13-14.

30. Ivi, 6, 20.

Il sistema d'informazione e sicurezza operante in Roma arcaica rappresenta, dunque, qualcosa di estremamente diverso dalle strutture oggi preposte alle medesime funzioni e ciò perché esso è strettamente connesso ad aspetti fondamentali sui quali si misura tutta la differenza tra il mondo antico e quello contemporaneo: l'assenza dell'idea moderna di stato, il rapporto sia tra pubblico e privato, che tra sfera religiosa e laica. Si tratta di un sistema le cui caratteristiche essenziali saranno destinate a durare ancora a lungo dopo la fine dell'età arcaica e a ripresentarsi, anche in forme aggiornate, alle nuove realtà sociali e costituzionali



BIBLIOGRAFIA

- G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Lezioni di Diritto penale romano*, Nautilus, Bologna 1996 (rist. 2001).
- G. BRIZZI, *Storia di Roma. Dalle origini ad Azio*, I, Pàtron, Bologna 1997.
- E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Rizzoli, Milano 2005.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Modelli di Stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, La Sapienza Editrice, Roma 1997.
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Lezioni di Storia del diritto romano. Monarchia e repubblica*, Jovene, Napoli 2004.
- P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, vol. I, Giappichelli, Torino 1965.
- C. FAYER, *La familia romana*, I, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1994.
- E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Edipuglia, Bari 1996.
- A.M. LIBERATI – E. SILVERIO, *Servizi segreti in Roma antica. Informazioni e sicurezza dagli initia Urbis all'impero universale*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2010.
- A.M. LIBERATI – E. SILVERIO, *Servizi segreti nell'antica Roma*, «Archeo» (marzo 2014), numero speciale.
- M. MONACA, *La Sibilla a Roma. I Libri Sibillini fra religione e politica*, Giordano, Cosenza 2005.
- W. NIPPEL, *Public Order in Ancient Rome*, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
- R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy. Books voll.I-V*, Oxford University Press, Oxford 1965.
- M.F. PETRACCIA, *In rebus agere. Il mestiere di spia nell'antica Roma*, Pàtron, Bologna 2012.
- M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, LED, Milano 2014.
- B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1994.
- G. VALDITARA, *Diritto pubblico romano*, Giappichelli, Torino 2013.